



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 271

Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11 febbraio 1904, n. 35

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili.

Nei primi due bienni dopo un'elezione generale la scadenza e' determinata per sorteggio, e successivamente dall'anzianita'.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio.

Quando la scadenza e' determinata dalla anzianita', il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

Nei Comuni dove il Consiglio e' composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne sono surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente.

Del pari nelle Provincie dove il Consiglio e' composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente 7, 14 e 17.

Nei Comuni divisi in frazioni la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.

Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-271-testo-unico-art-252-e-art-1-legge-11-febbraio-1904-n-35/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it